REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/78 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2770/77 (4), prevede che gli organismi d'intervento mettano in vendita le carni disossate da essi detenute ;

considerando che per garantire un buon avvicendamento delle scorte in modo da non conservare queste carni troppo a lungo in magazzino, il che comporterebbe un deprezzamento del loro valore e difficoltà di smaltimento, è necessario prevedere che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni da essi detenute da più tempo fra quelle prese in consegna entro una data limite da indicare nei bandi delle gare periodiche ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 79/75 è completato dal seguente paragrafo 4 :

« 4. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Essi non possono in alcun caso mettere in vendita le carni prese in consegna dopo il termine ultimo indicato nel bando della gara periodica ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 16.